



**COMUNE DI SILLAVENGO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 30/03/2001

## **INDICE**

### TITOLO I

- Art. 1       Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2       Presupposto dell 'imposta.
- Art. 3       Definizione di fabbricato ed area pertinenziale
- Art. 4       Definizione di area fabbricabile.
- Art. 5       Definizione di terreno agricolo.

### TITOLO II

#### **SOGGETTI DELL 'IMPOSTA**

- Art. 6       Soggetti passivi
- Art. 7       Soggetto attivo

### .TITOLO III

#### **BASE IMPONIBILE**

- Art. 8       Base imponibile.
- Art. 9       Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.
- Art. 10      Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico.
- Art. 11 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
- Art. 12      Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto.
- Art. 13      Base imponibile del fabbricato parzialmente costruito.
- Art. 14      Base imponibile di alloggio non locato e residenza secondaria ( o seconda casa )
- Art. 15      Base imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 16      Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio
- Art. 17      Base imponibile dei terreni agricoli
- Art. 18;     Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da Imprenditori agricoli a titolo principale

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL 'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI. ESENZIONI.**

- Art. 19      Determinazione delle aliquote.
- Art. 20      Diversificazione tariffaria.
- Art.21      Nozione di abitazione principale.
- Art.22      Abitazione principale ed unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art.23      Detrazione per l'abitazione principale.
- Art.24      Pertinenze dell'abitazione
- Art. 25      Riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 26      Esenzioni dall 'imposta comunale sugli immobili.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONT:RIBUENTI**

- Art. 27      Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva,
- Art. 28      Immobili appartenenti a più soggetti passivi.
- Art. 29      Crediti di modesta entità.
- Art. 30      Rimborsi in generale
- Art. 31      Rimborso per dichiarata inedificabilità dell ' area

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

- Art.32      Modalità di riscossione dei tributi comunali
- Art. 33      Termini di pagamento dei tributi comunali.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

## **DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. DI RAVVEDIMENTO**

Art. 34 Rinvio delle leggi dello Stato.

Art. 35 Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 36 Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili.

Art. 37 Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili.

Art. 38 Accertamento con adesione.

Art. 39 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune.

Art. 40 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.

Art. 41 Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.

Art. 42 Adempimenti successivi.

Art. 43 Perfezionamento della definizione.

Art. 44 Riscossione coattiva.

Art. 45 Ravvedimento.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Rapporti esauriti.

Art. 47 Entrata in vigore.

## TITOLO I

### Art.1 - Ambito di Applicazione e scopo del Regolamento

- I. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili -I.C.I. - di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504.
- II. -La potestà regolamentare esercitata dal Comune in materia ICI è volta a consentire un maggiore livello di efficienza impositiva, la semplificazione procedimentale ed il miglioramento del rapporto tra p .A. e Contribuente.
- III. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## TITOLO II

### IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

#### Art.2 Presupposto dell'imposta

I. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli -così come definiti nei successivi articoli di questo titolo -siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

#### **Art. 3 Definizione di fabbricato ed area pertinenziale**

1. Per FABBRICATO si intende 'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,  
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. . Per AREA COSTITUENTE PERTINENZA di fabbricato s'intende l'area che nel Catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato ( sia coperta che scoperta)

#### **Art 4 Area Fabbricabile**

Per AREA FABBRICABILE si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un 'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

Il Responsabile del Servizio, su apposita comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, informa i contribuenti interessati circa la variazione di destinazione urbanistica dei terreni di proprietà a seguito della approvazione di nuovi strumenti urbanistici.

Sono altresì considerate edificabili:

- a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però -in quanto siano limitrofe ad altre inedificate -si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
- b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457;
- c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, agli effetti dell'indennità d espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerate edificabili

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonchè alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricole quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che:
  - -siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia;
  - -la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, comporti un reddito superiore al 80% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.

L 'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell ' imposta, con valore di autocertificazione.

L' iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l' intero periodo d' imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal1 ° gennaio dell'anno successivo.

**Aree edificabili condotte da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli**

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a tutolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

**La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che**

- a) il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il tempo lavorativo ;
- b) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari alla successiva edificazione ;
- c) il contribuente non abbia inoltrato specifica richiesta per ottenere inserimento dell'area in PRGC quale area edificabile sia essa residenziale, sia essa artigianale o commerciale .

La domanda, che deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, ha effetto per gli anni successivi sino a quanto ne ricorrono le condizioni e deve contenere tutti gli elementi e le indicazioni atti ad individuare i soggetti passivi e l'oggetto dell'imposta. Infine la stessa domanda dovrà contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i dati e / o i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

### **Art. 5 - Terreno Agricolo**

Per **TERRENO AGRICOLO** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

#### **Art.6 - Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell' imposta sono il proprietario di immobili di cui all ' art.1 , ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi già la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere da primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L 'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Art. 7 - Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio

2. -La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore medesimo.

3. -Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile allo Gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.

### **TITOLO III**

#### **BASE IMPONIBILE**

##### **Art.8**

##### **Base imponibile**

I. La base imponibile dell ' imposta è il valore degli immobili di cui ali' art     come determinato a norma di. questo titolo.

##### **Art. 9**

##### **Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all ' ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- -34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/I (negozi e botteghe );
- -50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/IO (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- -100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso di alloggi collettivi) ,e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

##### **Art. 10**

##### **Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico**

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta, applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

##### **Art. 11**

##### **Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta

dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dallo stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

4. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

#### **Art. 12**

#### **Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell' articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui, al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 70 l.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

3. -Fino alla data dell' avvenuta comunicazione della rendita non sono dovuti sanzioni ed interessi .per effetto della nuova determinazione della rendita catastale che, a norma dell'art. 74 della legge 342/2000, dovrà essere notificata agli interessati da parte dell'Ufficio del Territorio.

#### **Art. 13**

#### **Base imponibile di Fabbricato parzialmente costruito**

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento, ovvero dalla data in cui le stesse sono divenute atte all'uso o sono state di fatto comunque utilizzate. Conseguentemente, ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 14**

#### **Base imponibile di alloggio non locato e residenza secondaria ( o seconda casa)**

Ai fini dell'applicazione del tributo si intende per " alloggio non locato " l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale " A " ( ad eccezione della categoria A/IO -Uffici e Studi privati) utilizzabile ai fini abitativi, non locata, non data in comodato a terzi e non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Agli stessi fini si intende per " residenza secondaria o seconda casa " l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale " A " ( ad eccezione della categoria A/IO) arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore ( a titolo di proprietà o diritto<sup>10</sup> reale di godimento o di locazione

finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

### **Art. 15** **Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri Contribuenti la Giunta Comunale, determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

3. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

### **Art. 16** **Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio**

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell' area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, c.l, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

### **Art. 17** **Base imponibile dei terreni agricoli**

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all' ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti allo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

### **Art. 18** **Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 150% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; c) del 125% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

13

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

#### **RIDUZIONI E DETRAZIONI.**

#### **ESENZIONI.**

#### **Art 19**

##### **Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

#### **Art. 20**

##### **Diversificazione tariffaria**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.22, c.3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore di:

- a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune; b) unità immobiliari concesse in uso gratuito ai soggetti indicati nell'art. 433 del Codice Civile residenti nel Comune e che le utilizzino come abitazione principale; ,
- b) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- c) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (tale agevolazione è consentita per una sola abitazione);

Tale facoltà è esercitabile a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all 'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L 'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### **Art. 21**

##### **Nozione di abitazione principale**

I. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

#### **Art. 22**

##### **Abitazione principale ed Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

I. -L 'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.

2 -Sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta :

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la Legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l 'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

3- Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge separato o divorziato, purché il proprietario non abbia altra abitazione principale anche in altro Comune per la quale usufruisce della detrazione d'imposta.

#### **Art. 23**

## **Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all' art. 19 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

### **Art. 24**

#### **Pertinenze dell'abitazione**

1. -Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al seguente punto 2), limitatamente ad 1 (UNA) anche se distintamente iscritte in catasto: L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. -Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 -C/6 e *cn* , destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Per ogni abitazione principale, si ribadisce, si considera una sola pertinenza.

3. -Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs.vo 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta, per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

### **Art. 25**

#### **Riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L' inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell' articolo 31, comma 1, lettere c) - d) della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. -Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

5. -Lo stato di inabitabilità, inagibilità può essere accertato :

- a) -mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile interessato ;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 18 del DPR 445 del 28.12.2000 . In questo caso è facoltà del Comune verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del contribuente qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla Legge In tal caso la dichiarazione, redatta in carta semplice, deve contenere i seguenti dati :
  - -nome, cognome, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale o partita IV A del contribuente ;
  - -se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di Società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IV A, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi ;
  - -l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato ;
  - la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all' istruttoria dell' atto ;
  - -la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.

Per una maggiore semplificazione tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente al modello di variazione concernente la soggettività passiva secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 504/92.

## **Art. 26**

### **Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili**

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Unità e dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nella categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui. all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.81 O;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1997, n.984;
- i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n.222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **TITOLO V** **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE** **DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI**

### **Art. 27**

#### **Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 504/92 così come modificato dal comma dell'art. 18 e art. 19- Legge 388 del 23.12.2000.

2 -I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli esenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

3. -La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, ivi compresa la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile oggetto d) imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

4. -Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli ufficiali approvati dal Ministero.

### **Art. 28**

#### **Immobili appartenenti a più soggetti passivi**

I. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Nel caso di contitolarità, su medesimo immobile, di diritti reali da parte di più soggetti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

3. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per gli immobili indicati nell'art.1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

### **Art. 29** **Crediti di modesta entità**

1. -Non sono dovuti versamenti ne rimborsi d'imposta di importo inferiore a Lit. 32.000.-, comprensivi di interessi e di sanzioni.

2. -L 'importo di cui sopra si intende riferito al totale dovuto per anno e non ad acconto o saldo di imposta, singolarmente calcolati.

3. -La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la violazione si sia protratta per oltre 1 annualità.

### **Art. 30** **Rimborsi in generale**

1. -E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'art. 13 del Decreto Legislativo 504/1992 e fino a prescrizione decennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. -L 'istanza di rimborso, redatta in carta "semplice ed indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Sillavengo deve essere presentata, anche a mezzo posta, all'Ufficio intestatario e deve riportare :

- a) -cognome, nome, data e luogo di nascita
- b) -residenza e codice fiscale del richiedente
- c) -le motivazioni poste a fondamento dell'istanza
- d) -l'indicazione degli anni oggetto dell'istanza di rimborso

3. -Il contribuente, a corredo dell'istanza suddetta dovrà allegare anche la seguente documentazione fotostatica :

- a) -bollettini di versamento relativi all'anno di imposta al quale è riferita l'istanza di rimborso
- b) -documentazione catastale ;
- c) -ogni altra utile documentazione a fondamento dell ' istanza
- d) -l'esposizione dei conteggi effettuati per il calcolo dell'imposta erroneamente versata ;
- e) -la quantificazione dell'imposta di cui si è a richiedere il rimborso.

4. -L 'Ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza,; procede al ricalco lo dell'imposta dovuta ed emette il conseguente provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso. Gli interessi semestrali, se dovuti, sono applicabili dalla data di

presentazione dell'istanza. Decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. II - comma I -3° periodo -del Decreto Legislativo 405/92.

5. -Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato una somma non dovuta perché di competenza di altro Comune l'Ufficio provvederà, su istanza del contribuente, a riversarla all'Ente di competenza.

### **Art.31**

#### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di area**

- 1 -Su richiesta dell'interessato il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. -La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. -L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato :
  - a) -per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata ;
  - b) -per le aree, che nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5 - comma 5 -del decreto legislativo 504192 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
4. -Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che :
  - a) -non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura edificatoria sulle aree interessate, con esclusione delle recinzioni ;
  - b) -non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2 ;
  - c) -le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  - d) -comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. -Il rimborso compete per non più di tre periodi d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. -La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

**Art. 32**  
**Modalità di riscossione dei tributi comunali**

1. Il tributo da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento può essere pagato attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli bancari che effettuano i servizi di Tesoreria comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

**Art. 33**  
**Termini di pagamento dei tributi comunali**

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali di eguale importo, il cui numero non può essere superiore a tre.

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a 100.000 lire.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DI RAVVEDIMENTO

#### Art. 34

1. All'azione di accertamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

#### Art. 35

##### ***Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili***

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive, il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'art. 36 del presente regolamento.

#### Art. 36

##### ***Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili***

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:

a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio. Tali compensi vengono definiti annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

#### Art. 37

##### ***Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili***

1. In deroga a quanto stabilito dall'art.11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto

agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

#### Art. 38

#### ***Accertamento con adesione***

L'accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

#### Art. 39

#### ***Avvio del procedimento su iniziativa del Comune***

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### Art. 40

#### ***Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente***

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art.39, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nell'atto di adesione il contribuente, si accolla tutte le spese della lite sostenute o da sostenere.

#### Art. 41

#### ***Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni***

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal dipendente responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 39 o dell'art. 40 comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è

definito a norma dell'art. 40 comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

#### **Art. 42**

##### ***Adempimenti successivi***

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 41 con la modalità di pagamento indicata nel precedente art. 32.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in conformità a quanto disposto dal precedente art. 33 comma 2.

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

#### **Art. 43**

##### ***Perfezionamento della definizione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 42 comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 41. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

#### **Art. 44**

##### ***Riscossione coattiva***

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

#### **Art. 45**

##### ***Ravvedimento***

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97 e s.m.i.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 46**

##### ***Rapporti esauriti***

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

#### **Art. 47**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento è la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

